COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 17 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 28-03-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816 - 836, COSIDDETTO "CANONE UNICO"**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **20:10**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Presente**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.
Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle are e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, cosiddetto "Canone Unico";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato;

DATO ATTO che, il suddetto "Canone" ha sostituito le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamene alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 39 del 31.12.2020 con la quale è stata affidata a far data dal 01.01.2021 a favore di Abaco S.p.A., con sede legale in Padova Via F.lli Cervi n. 6, la concessione del servizio di riscossione anche coattiva del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "Canone" di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019;
- n. 9 in data 31.03.2021 con la quale è stato istituito il "Canone Unico Patrimoniale" ed approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160/2019;
- n. 10 in data 31.03.2021 con la quale è stato istituito il "Canone Mercati" ed approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, previsto dall'art. 1 commi 837-845 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817, della Legge n. 160/2019, il canone in questione è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati dal medesimo sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della legge n. 160/2019 possono essere modificate sulla base dei coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 01.04.2021 di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercati;

DATO ATTO, inoltre, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTA la disciplina regolamentare relativa alle esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTO l'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 come modificato dall'art. 1, comma 848, della legge n. 178/2020 che testualmente dispone: *"… il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze …"*;

VISTO l'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, introdotto dal decreto legge n. 77/2021, che ha fissato in 800 euro il canone annuo per occupazioni permanenti realizzate con infrastrutture di telecomunicazione;

VISTO il "Regolamento generale delle entrate comunali", di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30.07.2020;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817 in precedenza richiamato;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ("Legge Finanziaria 2001"), dispone che gli enti locali approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e che gli stessi possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario;

VISTO l'art. 53, comma 16, della sopraccitata legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 ("Legge Finanziaria 2002"), il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato in G.U. n 309 del 30.12.2021, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 5 *sexiedecies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

RICHIAMATO anche l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 196 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, il quale dispone che gli Enti Locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote dei canoni e dei servizi;

RICORDATO che le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori approvati per l'anno 2021 sono stati calcolati tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti, con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle precedentemente vigenti;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori in vigore nel 2021, come specificati nelle tabelle di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*";

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet "www.finanze.gov.it";

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2) Di confermare per l'anno 2022 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico Mercati istituiti rispettivamente ai sensi dei commi

816-836 ed ai commi 837-845 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, come riportate nelle tabelle Allegato A) alla presente deliberazione;

3) Di dare atto che trattandosi di canone patrimoniale, la presente deliberazione non verrà pubblicata sul sito istituzionale del MEF, come chiarito dalla circolare n. 2/DF del 22.11.2019;

4) Di incaricare l'Ufficio Tributi alla trasmissione del presente provvedimento ad Abaco S.p.A., con sede legale in Padova Via F.lli Cervi n. 6 - C.F./P.IVA 02391510266, quale concessionario del servizio di gestione del canone;

5) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Roverchiara per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

6) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
F.to Isolani Loreta	F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **29-03-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **29-03-2022**

R.P. N 181

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 13 DEL 10-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816 - 836, COSIDDETTO "CANONE UNICO"**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 28-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 28-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

ALLEGATO A

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
tariffa annuale	30,000 €	1,000
tariffa giornaliera per occupazioni	0,600 €	1,000
tariffa giornaliera per esposizioni pubblicitarie	0,200 €	0,333
tariffa cavi e condutture	1,500 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
mezzo pubbl. opaco zona 1 =< 1 mq	11,362 €	0,379
mezzo pubbl. opaco zona 1 >1 e =< 5,5 mq	14,770 €	0,492
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 5,5 e =< 8,5 mq	22,155 €	0,739
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 8,5 mq	29,540 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 =< 1 mq	22,724 €	0,757
mezzo pubbl. lum. zona 1 >1 e =< 5,5 mq	29,540 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 5,5 e =< 8,5 mq	36,925 €	1,231
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 8,5 mq	44,310 €	1,477
pannello lum. zona 1 =< 1 mq	33,053 €	1,102
pannello lum. zona 1 > 1 mq	42,968 €	1,432

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
mezzo pubbl. opaco zona 1 =< 1 mq	0,076 €	0,379
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 1 mq e =< 5,5 mq	0,098 €	0,492
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 5,5 mq e =< 8,5 m	0,148 €	0,738
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 8,5 mq	0,197 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 =< 1 mq	0,151 €	0,757
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 1 mq e =< 5,5 mq	0,197 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 5,5 mq e =< 8,5 mq	0,246 €	1,231
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 8,5 mq	0,295 €	1,477
distribuzione volantini zona 1	2,065 €	10,327
striscioni zona 1	0,985 €	4,924
pannello lum. zona 1 =< 1 mq	0,220 €	1,102
pannello lum. zona 1 > 1 mq	0,286 €	1,432

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
affissioni zona 1 manif. 70x100	0,103 €	0,172
maggiorazione per urgenze	30,000 €	

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	**Tariffa**	**Coefficiente Applicato**
zona/categoria 1	17,550 €	0,585
zona/categoria 2	8,790 €	0,293
zona/categoria 3	- €	
zona/categoria 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	**Tariffa**	**Coefficiente Applicato**
zona/categoria 1	1,033 €	1,722
zona/categoria 2	0,517 €	0,861
zona/categoria 3	- €	
zona/categoria 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	**Tariffa**	**Coefficiente Applicato**
servizi pubblica utilita'	1,500 €	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze < A 14 GG.					
Descrizione	**Tariffa Mercato Fisso**	**Tariffa Mercato Spuntisti**	**Coefficiente Alimentare Mercato Fisso**	**Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso**	**Coefficiente mercato spuntista**
categoria 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,783

TARIFFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze > A 14 GG.					
Descrizione	**Tariffa Mercato Fisso**	**Tariffa Mercato Spuntisti**	**Coefficiente Alimentare Mercato Fisso**	**Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso**	**Coefficiente mercato spuntista**
categoria 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,400

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 9 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 14-04-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **aprile**, alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Cappellari Alberto	**Presente**
Chieppe Franco	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Assente**
Vangelista Alberto	**Presente**
Tisato Alberto	**Presente**
Pellini Alessandro	**Presente**
Ferrarini Moreno	**Presente**
Lunardi Angelica	**Presente**
Manfrin Mario	**Assente**

Partecipa alla riunione il Segretario GAGLIO MILENA
Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova Imu");

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n .160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite dalle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VERIFICATO che ai sensi del medesimo comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è il soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

TENUTO CONTO che il comma 744 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO quanto fissato dalla legge n. 160/2019 in merito alle aliquote di base per le varie tipologie di immobili:

Comma	Immobile	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
748	Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
750	Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
751	Immobili merce	Aliquota zero dal 2022		
752	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,76%	0,00%	1,06%
753	Immobili gruppo D	0,86% (di cui 0,76 riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
754	Tutti gli altri immobili	0,86%	0%	1,06%

RICHIAMATO il comma 749, art. 1, della Legge n. 160/2019 che fissa in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO il comma 751 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021, esecutiva, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2021;

DATO ATTO della volontà di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti rispetto all'IMU applicata nel 2021;

RITENUTO che si rende necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio di previsione 2022-2024, approvare e confermare anche per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

Immobile	Aliquota
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%
Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76 riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

VISTO il comma 756, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è l'obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019, ha disposto altresì che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 169 della Legge n. 296/2006, in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n .15, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato in G.U. n 309 del 30.12.2021, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 5 *sexiedecies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

2) Di determinare e confermare per l'anno 2022, ai fini dell'IMU, le seguenti aliquote:

Immobile	Aliquota
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%
Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76 riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%

Tutti gli altri immobili	1,04%

3) Di determinare e confermare anche per l'anno 2022 in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2022 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28.10.2022;

5) Di disporre, a cura del Responsabile del tributo, la pubblicazione delle aliquote sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, tramite l'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

6) Di dare atto l'inserimento della presente deliberazione, nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale, avverrà secondo le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021;

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020 nonché alla normativa statale vigente;

8) Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2022-2024 a norma dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) Di dare atto che l'Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente provvedimento nel sito internet del Comune;

10) Di incaricare l'Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto.

Relaziona il Sindaco, la quale spiega che questo Comune ha deciso di non procedere ad alcun aumento. L'unica variante rispetto all'anno scorso è quella relativa agli immobili merce di cui la legge ha azzerato l'aliquota a partire dal 01.01.2022.
Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 9 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 9 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **26-04-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **26-04-2022**

R.P. N 246

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 5 DEL 04-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 23-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 10 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 14-04-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **aprile**, alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Cappellari Alberto	**Presente**
Chieppe Franco	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Assente**
Vangelista Alberto	**Presente**
Tisato Alberto	**Presente**
Pellini Alessandro	**Presente**
Ferrarini Moreno	**Presente**
Lunardi Angelica	**Presente**
Manfrin Mario	**Assente**

Partecipa alla riunione il Segretario GAGLIO MILENA
Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27.12.1997 n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) con decorrenza dall'anno 1999;

VISTO l'articolo 1, commi 142, 143 e 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF" approvato con deliberazione Consigliare n. 3 del 30.03.2007 con il quale veniva determinata la misura dell'aliquota in 0,40 punti percentuali;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2007 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 nella misura dello 0,60%;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.08.2014 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 nella misura dello 0,70%;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 30.07.2015 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 30.04.2016 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 27.03.2017 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 26.03.2018 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 27.03.2019 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.07.2020 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2021 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;

VISTO:

- l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267che prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli allegati previsti dal successivo art. 172;
- l'art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera c) del comma 1 che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegate al bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato in G.U. n 309 del 30.12.2021, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 5 *sexiedecies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni relativamente alle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che in virtù della disciplina dettata dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, *"i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale"*;

TENUTO CONTO della situazione economico-sociale del Comune di Roverchiara, nonché delle valutazioni in termini di equilibri finanziario emerse in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 l'aliquota nella misura dello 0,70% (zerosettanta);

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1198 che dispone che "*L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico*";
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce che affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2022, nella misura dello 0,70%;

3. Di dare atto che la conferma dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, decorre dal 1° gennaio 2022;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla legge;

5. Di assegnare al Responsabile dell'ufficio competente l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco espone l’argomento all’ordine del giorno.

Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 9 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 9 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **26-04-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **26-04-2022**

R.P. N 247

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 6 DEL 10-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 23-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 11 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 11-03-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E MENSA SCOLASTICA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **marzo**, alle ore **12:50**, in videoconferenza secondo le modalità determinate con disposizioni statali e comunali, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Presente in videoconferenza**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.
Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Premesso che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività non istituzionalmente obbligatorie per gli enti locali, gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a carattere produttivo e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.02.1981, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- il decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamato l'art. 172, primo comma, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio annuale di Previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che l'art. 14, comma 1, del D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla L. 38/1990, prevede che *"dall'anno 1990 gli enti locali debbano coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con proventi tariffari e contributi finalizzati. Peraltro, a partire dal 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di Finanza Locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 14 si rivolge, secondo quanto dispone l'art. 45 - comma 4 del D. Lgs. 504/1992, soltanto nei confronti degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie";*

Dato atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono la mensa scolastica e le lampade votive;

Richiamata la deliberazione della G.C. n.77 del 09/08/2014, esecutiva, con la quale era stata individuata la tariffa delle lampade votive e delle spese di allacciamento delle stesse, rideterminata dall'Unione dei Comuni Destra Adige con delibera di Giunta n. 6/2018, esecutiva, nella misura di:

- € 9,00 + IVA 22% e quindi € 10,98 IVA inclusa, per singola lampada,
- € 15,86 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 14.07.2015 con la quale venivano approvate le tariffe relative alla refezione scolastica, successivamente confermate per gli anni 2016 con deliberazione di G.C. n. 27 in data 07.07.2016, per il 2017 con deliberazione di G.U. n. 14 del 26.04.2017, per il 2018 con deliberazione di G.U. n. 15 del 02.05.2018, per il 2019

delibera di G.U. n. 6 del 29.03.2019 e per il 2020 delibera di G.C. n. 46 del 24.7.2020, esecutive e per il 2021 con delibera di G. C. n. 6 del 30.03.2021;

Dato atto che sulla base delle suddette deliberazioni, i servizi pubblici a domanda individuale vengono di seguito quantificati:

Servizio	Codice Entrata	Entrata	Codice Uscita	Uscita
Mensa scolastica	3.01.02.01.008	58.000,00	04.06-1.03.02.15.006	86.000,00
Lampade votive	3.01.02.01.014	10.000,00	12.09-1.03.02.05.000	11.000,00
	Totale	68.000,00	Totale	97.000,00

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il D.L. 30 dicembre 2021, n.228, così come convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n.15, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

Dato atto che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2) Di dare atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono la mensa scolastica e le lampade votive e che possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Servizio	Codice Entrata	Entrata	Codice Uscita	Uscita
Mensa scolastica	3.01.02.01.008	58.000,00	04.06-1.03.02.15.006	86.000,00
Lampade votive	3.01.02.01.014	10.000,00	12.09-1.03.02.05.000	11.000,00
	Totale	68.000,00	Totale	97.000,00

3) Di dare atto che, come da prospetto soprariportato, il costo complessivo dei servizi sopraelencati ammonta ad € 97.000,00, mentre le entrate danno un gettito di € 68.000,00, e che quest'ultime coprono quindi il 70,10% dei suddetti costi;

4) Di dare altresì atto che, in virtù della menzionata percentuale, viene rispettata la prescrizione di cui al D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla L. 38/1990, ovvero la copertura dei costi in misura non inferiore al 36%;

5) Di confermare per l'anno 2022 le tariffe del servizio di lampade votive in:

- € 9,00 + IVA 22%, e quindi € 10,98 IVA inclusa, per singola lampada,
- € 15,86 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia;

6) Di confermare per l'anno 2022 le tariffe del servizio di mensa scolastica in 4,00 euro a buono pasto;

7) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **11-03-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **11-03-2022**

R.P. N 135

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 14 DEL 10-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E MENSA SCOLASTICA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 11-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Isolani Loreta

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 11-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 9 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 11-03-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 (ART. 208, COMMA 5, D.LGS. 285/1992)**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **marzo**, alle ore **12:50**, in videoconferenza secondo le modalità determinate con disposizioni statali e comunali, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Presente in videoconferenza**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.
Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2020 ad oggetto: “Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale. Approvazione”;

Atteso che con la deliberazione succitata è stato approvato lo schema di convenzione per l’esercizio delle funzioni di polizia locale;

Rilevato che la gestione associata del servizio di Polizia Locale ha la durata di cinque anni e decorre dal 01/04/2020 mediante la costituzione di un ufficio comune tra gli enti aderenti, con il Comune di Bovolone che svolgerà le funzioni di ente capofila;

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, recante disposizioni del *Nuovo Codice della Strada*;

Richiamati in particolare gli articoli 208, commi 4 e 5 e 142, commi dal 12-*bis* al 12-*quater*, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - ***Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.***
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- *a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- *b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- *c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 Limiti di velocità
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:
Sanzioni ex art. 208 CdS *(sanzioni amministrative per violazioni al CdS)* in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi:
   - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
   - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
   - redazione dei piani urbani del traffico;
   - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
   - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
   - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
   - interventi a favore della mobilità ciclistica;
   - assunzione di personale stagionale a progetto;
   - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
   - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che, sulla base delle indicazioni del Comandante del distretto di Polizia Locale nonché degli obiettivi dell'amministrazione, i proventi che si prevedono di acquisire per l'esercizio 2022 ammontano a complessivi €. 28.950,00 di cui:

Lett.	Descrizione	Importo
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	21.950,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	6.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00
	TOTALE	**28.950,00**

Richiamato il d.lgs. 118/2011, il quale:
- al punto 9.11.4 del p.c. all. 4/1 prevede che "*Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario*";
- all'esempio n. 4 del p.c. all. 4/2, dispone che "*Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione*"

Visto il DM del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il modello di rendicontazione dei proventi contravvenzionali, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 285/1992, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale dispone che "*La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi*".

Considerato che da tali proventi devono essere detratte:
- la somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 10.000,00;
- le spese per tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle multe, previsti dall'art. 1, comma 6, del DM 30/12/2019, pari ad € 6.750,00;

Atteso quindi che l'entrata netta da destinare, determinata alla luce delle disposizioni sopra citate, ammonta a:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE + spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00	650,00	350,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	21.950,00	14.100,00	7.850,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	6.000,00	2.000,00	4.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**28.950,00**	**16.750,00**	**12.200,00**

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione 2022/2024 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

DELIBERA

1) di determinare, per l'anno 2022, una previsione di entrata da destinare, riferita ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a complessivi € 28.950,00, così distinta:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE + spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00	650,00	350,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	21.950,00	14.100,00	7.850,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	6.000,00	2.000,00	4.000,00

D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**28.950,00**	**16.750,00**	**12.200,00**

2) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 100% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2022, per un importo pari a € 350,00, per le finalità di seguito specificate;

art. 208, co. 4	Finalità	% sul totale	Importo
lett. a)	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	25%	87,50
lett. b)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	25%	87,50
lett. c)	Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art.208, comma 5-bis	50%	175,00
	TOTALE (min 50% - max 100%)	100%	350,00

3) di precisare, in relazione al punto 3, che in caso di variazioni alle previsioni di entrata disposte in corso di gestione ovvero in caso di somme effettivamente accertate a rendiconto restano ferme le % di destinazione sopra indicate e, pertanto, gli importi afferenti alle singole destinazioni di spesa dovranno essere conseguentemente adeguati;

4) di individuare i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto 3:

art. 208, co. 4	Interventi	Importo
lett. a)	Manutenzione della segnaletica stradale	87,50
lett. b)	Servizio potenziamento videosorveglianza sulle strade	87,50
lett. c)	Manutenzione strade	175,00

5) di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992:
   - il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2022, per un importo pari a Euro 3.000,00, all'ente proprietario della strada;
   - il restante 50% (€ 1.000,00) ovvero il 100% in caso di strade in concessione (€. 7.850,00) per un totale di €. 8.850,00 per le finalità di seguito specificate:

art. 142, co. 12-ter	Finalità	% sul totale	Importo
n. 1	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	100%	8.850,00

6) di individuare altresì i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto 5:

art. 142, co. 12-ter	Interventi	Importo
n. 1	Manutenzione ordinaria strade	5.737,50
	Segnaletica stradale	3.112,50

7) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2022 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

8) di inviare entro il 31 maggio 2023 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno per il tramite del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992 e del DM 30 dicembre 2019, la relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2022;

9) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022/2024;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
F.to Isolani Loreta	F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **11-03-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **11-03-2022**

R.P. N 133

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 11 DEL 07-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 (ART. 208, COMMA 5, D.LGS. 285/1992)

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 10-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 10-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 14 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 25-03-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Assente**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.
Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'art. 172 - Altri allegati al Bilancio di Previsione - comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000 fa obbligo ai Comuni di verificare annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati comunali da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare", 22 Ottobre 1971 n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendo altresì il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 55/83, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983, n. 131, (…) I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.(…);

Accertato che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non dispone di aree da destinare all'edilizia economica popolare, ad attività produttive e terziarie;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 56 del 23.3.1998;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che con Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 309 del 30/12/2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

Richiamata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nella quale all'art. 3, comma 5- sexiesdecies è disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. Di dare atto che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non ha la disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi all'edilizia economica popolare, alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167, 22 Ottobre 1971 n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
F.to Isolani Loreta	F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **25-03-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **25-03-2022**

R.P. N 168

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 18 DEL 18-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Faccini Emanuela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 23-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 8 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 11-03-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **DOTAZIONE ORGANICA, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **marzo**, alle ore **12:50**, in videoconferenza secondo le modalità determinate con disposizioni statali e comunali, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente**
Freddo Mirko	**Presente**
Tobaldo Federico Abramo	**Presente in videoconferenza**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.
Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- l'art. 39 della Legge 449/1997, il cui comma 1, dispone che "*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*";

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il cui comma 1 stabilisce che "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*"

- la Legge 488/1999, la quale, introducendo il comma 20 bis al suddetto art. 39, prevede che "*Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.*"

DATO ATTO CHE:
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- ai sensi dell'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

RILEVATO CHE:
- ai sensi del suddetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001:
  a) comma 2: "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il*

piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

b) comma 3: "*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";*

c) comma 6: "*Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*";

- il D.Lgs. n. 75/2017 ha disposto, con l'art. 22, comma 1, che, in sede di prima applicazione, il divieto sopra indicato, si applica solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018 sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (pubblicate in G.U. Serie generale n. 173 del 27/7/2018);

- le citate Linee di indirizzo definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore con la precisione che gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni

- n. 9 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: ""Dotazione organica, piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023. Approvazione";
- n. 48 del 24/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "Dotazione organica, piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023. Modifica";

CONSTATATO che:

- il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato con cadenza annuale con possibilità di modifica di anno in anno in relazione alle mutate esigenze normative od organizzative;
- l'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP (Piano Triennale Fabbisogni di Personale) è possibile a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione;

VISTO il DL. 30 aprile 2019, n. 34, il quale all'art. 33, comma 2, dispone che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello

corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

DATO ATTO che, in attuazione del predetto art. 33 del DL. 34/2019 è stato emanato il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, il quale dispone che, per gli enti in cui il rapporto fra spesa di personale e le entrate correnti, come determinato ai sensi dell'art. 2, sia inferiore al valore soglia indicato nella tabella 1 dell'art. 4 possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti di incremento percentuale della spesa relativa al 2018 indicati nella tabella 2 dell'art. 5;

VISTO il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454 del 15 gennaio 2021 con il quale è stato chiarito che l'utilizzo dei resti assunzionali relativi al quinquennio 2015 -2019 "non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex. articolo 33, comma 2 del Decreto Legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa -se più favorevole- alla nuova regolamentazione"

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che:

  "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

  a) lettera abrogata dall'art. 16, c. 1 D.L. n. 113/2016

  b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

  c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che:

  "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 prevede:
  a) la possibilità di: "...avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"
  b) "per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009."
  c) "a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;"
  d) "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;"
  e) "sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

- il predetto limite viene quantificato con riferimento alla spesa complessiva sostenuta per le varie di forme di lavoro flessibile, così come previsto dalle disposizioni di principio contenute nella sentenza n.173 del 02/07/2012 della Corte Costituzionale;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2011 il quale prevede:

- comma 1 *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica."*
- comma 2 "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";

ACCERTATO che questo Ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- nell'ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità propri dipendenti;
- ha approvato il Regolamento per la misurazione e la valutazione delle performance con proprio atto n.49 del 24/07/2020, esecutivo;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2020-2022 con propria deliberazione n.51 del 30/07/2020, esecutiva;
- ha rispettato i termini previsti dall'art. 9 c. 1-quinquies del D.L. n. 113/2016;
- ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall'art. 1, c. 557 della L. 296/2006;
- ha conseguito il saldo positivo di bilancio 2021 e, in base ai documenti contabili a oggi in possesso, presume di rispettare il vincolo di bilancio 2022;
- la spesa complessiva per le assunzioni a tempo determinato non supera la spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- rispetta le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non eccede il limite del 20 per cento dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno in corso;

CONSIDERATO CHE:
- dall'analisi dei fabbisogni di personale espressi dai responsabili e valutati gli stessi in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Ente è emersa la necessità di procedere all'assunzione di figure professionali necessarie per garantire una maggiore efficienza dei servizi resi e soddisfare in modo più puntuale ed efficace i bisogni manifestati dalla struttura organizzativa;
- l'analisi dei fabbisogni ha portato, in particolare sotto il profilo qualitativo, all'individuazione delle aree che presentano maggiori criticità e per le quali, sia in funzione del miglior perseguimento degli obiettivi individuati sia per la natura stessa del servizio reso alla collettività, è necessario prevedere in via prioritaria il potenziamento in termini quantitativi delle risorse umane in servizio;

CONSIDERATO CHE:
- Il Segretario Comunale con propria nota prot. N. 1909 del 08/03/2022 ha chiesto alle posizioni organizzative di relazionare in merito alla eventuale presenza di eccedenze di personale in considerazione del fatto che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n.183/2011, al comma 1 prevede che: "*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica";*
- le Posizioni organizzative con proprie nota nn. 1910 e 1911 del 08/03/2022 e 1915 del 09/03/2022 hanno comunicato che non sono rilevabili situazioni di soprannumero.
- secondo le suddette Linee guida:
  - ✓ la pianificazione di un corretto fabbisogno non può prescindere da una preliminare e congrua individuazione dei profili professionali necessari;
  - ✓ ogni Amministrazione deve tenere conto dell'efficacia e dell'appropriatezza dei propri profili professionali con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura, nell'ottica di bilanciare l'esigenza di convergenza con quella di valorizzazione delle proprie specificità;
  - ✓ è possibile rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, individuare nuove figure o pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
  - ✓ le Amministrazioni devono individuare i profili professionali in coerenza con le funzioni (missioni) che sono chiamate a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi e, non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del codice etico e comportamentale;
  - ✓ la corretta individuazione dei profili professionali consente, poi, nella fase del reclutamento, di avere migliori strumenti per selezionare le risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della L. 68/1999 l'ente non è soggetto alla quota di riserva;

CONSIDERATO è stata valutata la necessità di procedere a:
- ridefinire la dotazione organica, come risulta dall'allegato A) che rispetta i limiti di legge;
- approvare, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, il relativo piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 e il piano annuale delle assunzioni 2022, come indicato nell'allegato B);

CONSIDERATA, altresì, la possibilità di modificare la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata con il presente atto, se si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

DATO ATTO che l'Amministrazione, in sede di gestione delle risorse umane, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne;

CONSTATATO che:
- la spesa del personale preventivata per il triennio 2022-2024, è minore rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, così come disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006;
- la spesa per le predette assunzioni è compatibile con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 nonché all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per quella riferita al personale a tempo determinato come risulta dal prospetto allegato (allegati C);

DATO ATTO che la spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sopra definite per il triennio 2022/2024 troverà copertura nei capitoli di bilancio appositamente stanziati;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nel testo vigente;

ACQUISITO il parere preventivo del Revisore dei Conti che ha accertato il rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 in merito alla spesa della presente programmazione di fabbisogno di personale che si allega alla presente sotto la lettera D);

AD UNANIMITÀ di voti palesi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la dotazione organica dell'Ente nel limite di spesa consentito secondo le vigenti disposizioni come risulta nell'allegato A);

2. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 e relativo piano delle assunzioni 2022 (allegato B):

3. di dare atto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato, come illustrato in premessa, saranno effettuate nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente secondo il riepilogo allegato C);

4. di prevedere assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con altre forme di lavoro flessibile nei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente;

5. di demandare al Responsabile del Settore Personale l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione e l'attuazione del presente piano assunzioni in accordo con l'Amministrazione, anche con riferimento alla valutazione circa l'espletamento delle previe procedure di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

6. di DISPORRE che il testo della presente deliberazione sia trasmesso alle OO.SS. Territoriali;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
F.to Isolani Loreta	F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **11-03-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **11-03-2022**

R.P. N 132

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 10 DEL 07-03-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: DOTAZIONE ORGANICA, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. APPROVAZIONE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 09-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 09-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 2 *Reg. Delib.* **COPIA**

Del 14-02-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 - PRIMO AGGIORNAMENTO**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio**, alle ore **11:45**, in videoconferenza secondo le modalità determinate con disposizioni statali e comunali, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta	**Presente in videoconferenza**
Freddo Mirko	**Presente in videoconferenza**
Tobaldo Federico Abramo	**Presente in videoconferenza**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.
Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/10/2021;

Dato atto che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 adottato, è stato inserito nell'annualità 2023 l'intervento relativo alla realizzazione dei "Lavori di riqualificazione energetica consistente nel relamping dell'illuminazione interna e messa a norma degli impianti elettrici della Scuola Secondaria di Primo Grado "Berto Barbarani" del Comune di Roverchiara", per un importo complessivo di €. 132.000,00 prevedendo che l'opera fosse finanziata per una quota ammontante ad €. 50.000,00 con contributo, e per la restante quota ammontante ad €. 82.000,00 con stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 139, della Legge 30 dicembre 2015, n. 145 che dispone testualmente: "*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti*";

Visto il Decreto 8 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale, con il quale sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2022, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

Accertato che tra gli investimenti previsti per poter presentare richiesta di contributo rientrano, come stabilito dall'art. 2, comma 4, lettera d) del Decreto sopra indicato, gli *"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'Ente"* – *"Manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico"*;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende inoltrare istanza per l'assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione dei "Lavori di riqualificazione energetica consistente nel relamping dell'illuminazione interna, e messa a norma degli impianti elettrici della Scuola Secondaria di Primo Grado "Berto Barbarani" del Capoluogo" dell'importo complessivo di €. 132.000,00 come da studio di fattibilità tecnico economica in atti al n. 4876 di prot. del 12/07/2021;

Accertato che al fine di poter dar corso alla richiesta di contributo è necessario che l'intervento, per il quale si chiede il beneficio economico, sia inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

Preso atto della necessità di apportare modifiche alla programmazione attualmente vigente, in quanto si rende necessario variare le modalità di finanziamento dell'opera inserita nella programmazione, nonché il nominativo del RUP, in relazione a sopravvenute esigenze ed opportunità di finanziamento;

Ritenuto pertanto necessario procedere con la variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 attualmente vigente;

Visto lo schema di Programma Triennale 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, aggiornato con le modifiche relative al finanziamento ed al RUP per l'intervento sopra descritto, predisposto dal Responsabile della Redazione del Programma OO.PP., in conformità a quanto previsto dal D.M. 14/2018 sopra citato;

Visti:
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018 relativo alle "Modalità di adozione del Programma delle Opere Pubbliche";
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice degli Appalti";

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

2. Di adottare, per le motivazioni in premessa esposte, l'aggiornamento dello schema relativo al Programma Triennale OO.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Responsabile della Redazione del Programma OO.PP., in conformità a quanto previsto dal decreto n. 14/2018;

3. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, aggiornato sulla base delle motivazioni descritte in premessa, nelle forme di rito previste dalla normativa di riferimento;

4. Dare atto che tale modifica sarà successivamente sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale, in coerenza con quanto previsto dal D.U.P. e dal bilancio di previsione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
F.to Isolani Loreta	F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **01-03-2022** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, **01-03-2022**

R.P. N 113

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 5 DEL 11-02-22

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 - PRIMO AGGIORNAMENTO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 14-02-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Faccini Emanuela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 14-02-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia